

STATUTI

FONDAZIONE VERZASCA – AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE

Art. 1

Nome e sede

- 1 Sotto il nome **Fondazione Verzasca - Agenzia di sviluppo territoriale** è costituita una fondazione conformemente agli articoli 80/89 CCS.
- 2 Essa è sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti.
- 3 La Fondazione ha sede a Brione Verzasca.

Art. 2

Scopo

- 1 La Fondazione si propone di tutelare e migliorare le condizioni culturali, sociali, ambientali ed economiche della Valle Verzasca.
- 2 A tal fine essa promuove lo sviluppo sostenibile attraverso la tutela, la valorizzazione e la promozione delle peculiarità e dei valori culturali, paesaggistici, ambientali, naturalistici, economici e sociali della Valle Verzasca.
- 3 Gli scopi sono principalmente perseguiti:
 - a) assumendo il ruolo di agenzia di sviluppo territoriale, nel rispetto dell'autonomia dei vari enti pubblici presenti nel comprensorio;
 - b) promovendo la collaborazione fra tutti gli enti pubblici e le associazioni attivi nel comprensorio;
 - c) elaborando strategie di sviluppo e attuando programmi organici di progetti che considerino simultaneamente i criteri di efficacia, equità, sostenibilità e creatività territoriale;
 - d) favorendo, anche con la concessione di aiuti finanziari, iniziative e progetti privati in sintonia con gli scopi della Fondazione;
 - e) favorendo il dialogo territoriale tra Valle e Piano;
 - f) acquistando fondi, restaurando, trasformando e gestendo costruzioni idonee al conseguimento degli scopi della Fondazione;
 - g) fornendo un'adeguata consulenza tecnica, giuridica e amministrativa.

Art. 3

Rapporti con l'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca (ACVV)

1. La Fondazione opera in stretta collaborazione con l'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca.
2. Il Consiglio di Fondazione concorda con il Consiglio Direttivo dell'ACVV il proprio programma annuale di attività.

Art. 4

Il Patrimonio

- 1 Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a fr. 2'850.--
- 2 Potrà in seguito essere incrementato da contributi di persone fisiche e giuridiche, da prestazioni in natura, dai beni acquistati dalla Fondazione nell'ambito del proprio scopo e dal reddito del patrimonio.
- 3 Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione può fare capo a prestiti.

Art. 5

Organizzazione

- 1 Gli organi della Fondazione sono:
 - il Consiglio di fondazione
 - il Comitato esecutivo
 - l'Ufficio di revisione.
- 2 La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente con ogni membro del Comitato esecutivo.
- 3 La Fondazione risponde delle sue obbligazioni verso i terzi soltanto col proprio patrimonio; è esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 6

Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione, composto da cinque a undici membri, è l'organo amministrativo della Fondazione.
- 2 I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per cooptazione, previa approvazione del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca.
- 3 I membri del Consiglio stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
- 4 Il Consiglio si costituisce da sé; esso si riunisce a seconda delle necessità, però almeno una volta all'anno, oppure quando la maggioranza dei membri ne fa richiesta scritta al presidente.

Art. 7

Competenze del Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio di fondazione:

- nomina il presidente e il vice-presidente della Fondazione;
- prende tutte le decisioni necessarie per l'attuazione dello scopo della Fondazione;
- amministra il patrimonio della Fondazione e decide sulle spese di oltre fr.10.000.-;
- nomina il Comitato esecutivo e designa l'Ufficio di revisione;
- assume il personale necessario;
- prepara e pianifica l'attività della Fondazione;
- decide sulla stipulazione di contratti e rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi;
- approva il programma di lavoro e il preventivo annuali;
- allestisce il rapporto di attività e di esercizio entro il 30 giugno successivo;
- decide in merito alla regolazione dei gettoni di presenza o a possibili indennizzi per membri e altre persone cui sono stati conferiti compiti particolari;
- esercita tutti gli attributi che non siano conferiti ad altro organo.

2 Il Consiglio può deliberare se interviene alla seduta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 8

Comitato esecutivo

1 Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo della Fondazione.

2 Esso si compone di almeno tre membri eletti all'interno del Consiglio di Fondazione, tra cui il presidente della Fondazione.

Art. 9

Competenze del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

- sbriga gli affari correnti della Fondazione;
- dà concreta attuazione alle spese che non superano i fr. 10.000.- e le spese ricorrenti che, cumulativamente, non superano i fr. 30.000.-

Art. 10

Ufficio di revisione

1 Il Consiglio di fondazione designa per la durata di quattro anni due revisori oppure un ufficio fiduciario.

2 L'Ufficio di revisione presenta al Consiglio di fondazione il suo rapporto scritto annuale, destinato all'Autorità di vigilanza, sui conti e sul bilancio dell'ultimo esercizio.

Art. 11

Disposizioni finali

- 1 Le modificazioni dell'atto di fondazione sono disciplinate dal diritto vigente.
- 2 I regolamenti e le loro modificazioni devono essere notificati all'Autorità di vigilanza.
- 3 In caso di scioglimento della Fondazione il suo eventuale residuo patrimonio sarà devoluto ad enti che ne garantiscano nel modo più conveniente una utilizzazione il più possibile affine allo scopo originario.

I presenti statuti sono stati approvati dal Dipartimento delle Istituzioni, Autorità di vigilanza sulle Fondazioni in data 24 ottobre 2007.

Brione Verzasca, 25 ottobre 2007

Fondazione Verzasca – Agenzia di sviluppo territoriale

Il Presidente:

Il Membro:

Raffaele Scolari

Lorenzo Sonognini